



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1281

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

Indice

1. DDL S. 1281 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1281	4
1.3. Trattazione in Commissione	23
1.3.1. Sedute	24
1.3.2. Resoconti sommari	25
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	26
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 57 (pom.) del 29/10/2019	27
1.4. Trattazione in consultiva	33
1.4.1. Sedute	34
1.4.2. Resoconti sommari	35
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	36
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 70 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/02/2020	37

1. DDL S. 1281 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1281
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016
Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Costa Rica cooperazione culturale, scientifica e tecnologica*

Iter

29 ottobre 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1281

in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#) , Ministro dell'istruzione, università e ricerca [Marco Bussetti](#) , Ministro per i beni e attività culturali [Alberto Bonisoli](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **14 maggio 2019**; annunciato nella seduta n. 112 del 14 maggio 2019.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , COSTA RICA , SCAMBI CULTURALI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Alberto Airola](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 29 ottobre 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla **3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente il 4 giugno 2019. Annuncio nella seduta n. 117 del 4 giugno 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1281

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1281

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (BUSSETTI)

e con il **Ministro per i beni e le attività culturali** (BONISOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 Onorevoli Senatori. - Le relazioni bilaterali fra Italia e Costa Rica sono tradizionalmente molto cordiali e improntate a grande amicizia e collaborazione. In occasione della sua visita ufficiale in Italia, il 25 e 26 maggio 2016, il Presidente Solís è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il colloquio è ruotato intorno alle questioni migratorie, alla lotta alla criminalità organizzata e al narcotraffico e alla collaborazione bilaterale in campo economico, giudiziario, ambientale e culturale. Come testimonianza della volontà dei due Paesi di consolidare ed espandere ulteriormente le già proficue relazioni bilaterali, durante la visita sono stati siglati cinque Accordi bilaterali (di estradizione e di collaborazione giudiziaria in materia penale; di cooperazione nel settore dell'ambiente e della lotta al cambiamento climatico; per lo scambio di informazioni fiscali; di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica). La visita ha così dimostrato la volontà del Presidente Solís di rilanciare le relazioni con il nostro Paese e di espandere la cooperazione bilaterale anche a settori ancora poco esplorati, quali i trasporti, le politiche agricole, il turismo, la protezione civile. Volontà poi confermata, più di recente, dal Ministro degli esteri Manuel González Sanz, il quale, a dicembre 2017 ha compiuto una visita a Roma, per prendere parte alla VIII Conferenza Italia - America Latina e Caraibi.

Sulla scorta di questo insieme di obiettivi, tra il 2016 e il 2017, si sono pertanto registrate importanti novità nelle collaborazioni bilaterali. Nel settore dell'agricoltura sono stati firmati un *Memorandum of Understanding* (MoU) di cooperazione tecnica tra il nostro Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale costaricense e un MoU in materia di promozione del settore agroalimentare tra il nostro Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del commercio estero costaricense. Nell'ottobre 2017, il Ministro dei trasporti Valverde, in occasione di una sua visita di lavoro in Italia, ha firmato due importanti intese, una con ANAS ed un'altra con FS, che hanno schiuso potenziali opportunità nel mercato costaricense per i nostri gruppi imprenditoriali del settore.

L'ottimo andamento delle relazioni tra Italia e Costa Rica è anche confermato nei fori multilaterali, dai numerosi casi di sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali. Al riguardo, il Costa Rica ha sostenuto la candidatura italiana ad un seggio non permanente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

L'Accordo di cooperazione culturale-scientifica e tecnologica si inserisce quindi in un contesto favorevole ed aperto al rafforzamento delle relazioni tra Italia e Costa Rica, Paese che si caratterizza per la stabilità politica e gli indici di sviluppo tra i più elevati dell'area. Non è infatti mai stato firmato uno specifico accordo nel settore, che era ricompreso nell'ambito dell'accordo quadro firmato il 24

ottobre 1983, che riguardava la cooperazione economica, finanziaria, sociale, e, appunto, culturale.

Analisi dell'articolato dell'Accordo

Articolo 1 - Indica che, nel rispetto della normativa nazionale e degli impegni internazionali esistenti, le Parti si adoperano per promuovere la cooperazione culturale, scientifica e tecnologia così come la diffusione della propria lingua e del proprio patrimonio culturale nel territorio dell'altra Parte.

Articoli 2 e 3 - Riconoscono la collaborazione tra le rispettive istituzioni scolastiche, accademiche, universitarie ed archivistiche, nonché le biblioteche ed i musei quali *partner* dell'Accordo attraverso lo scambio di risorse umane, di banche dati e di esperti nel quadro di un'intensificazione delle relazioni culturali bilaterali.

Articolo 4 - Possibilità di partecipazione al finanziamento o all'attuazione di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nell'Accordo, previo accordo dei due Paesi, di organismi internazionali.

Articolo 5 - Possibilità di creazione di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.

Articolo 6 - Collaborazione nel settore dell'istruzione favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche ed ordinamenti scolastici.

Articolo 7 - Impegno di scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le università al fine di verificare i presupposti per una equa valutazione dei titoli di studio tra i due Paesi.

Articolo 8 - Offerta di borse di studio mediante programmi di esecuzione dell'Accordo.

Articoli 9, 10 e 11 - Collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, del cinema e del teatro, nonché nei settori della radio e della televisione.

Articolo 12 - Impegno di collaborazione nell'ambito della repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione.

Articolo 13 - Scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù.

Articolo 14 - Scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Articolo 15 - Impegno di promozione dello sviluppo nel campo della cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria, mediante intese ed accordi fra le rispettive università ed enti di ricerca.

Articolo 16 - Cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e scienze affini.

Articolo 17 - Facilitazioni nella circolazione e nella permanenza di persone, di materiali ed attrezzature previste da attività indicate nell'accordo.

Articolo 18 - Impegno di protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. Viene stabilito altresì l'impegno di non divulgare le informazioni scientifiche e tecnologiche relative ai diritti sulla proprietà intellettuale a terzi senza il consenso di entrambe le Parti. Le due Parti si impegnano inoltre a favorire il trasferimento di tecnologie fra i rispettivi enti interessati.

Articolo 19 - Istituzione di una Commissione mista ai fini dell'esame dello sviluppo della cooperazione culturale e della redazione dei rispettivi programmi esecutivi.

Articolo 20 - Risoluzione delle controversie.

Articolo 21 - Entrata in vigore e durata dell'Accordo.

Relazione tecnica

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Italia e Costa Rica in ambito culturale, scientifico e tecnologico.

Art. 2

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi ad istituzioni universitarie costaricane per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana	MAECI	€ 4.440
Contributi per accordi di cooperazione interuniversitaria e AFAM	MIUR	€ 40.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 2 docenti costaricani, forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 1.920
L'Italia può inviare in Costa Rica 2 docenti universitari: 2 biglietti A/R Roma/San José x € 1.500 ciascuno) (*)	MIUR	€ 3.000
Contributi a scuole superiori costaricane per la creazione ed il funzionamento di cattedre di italiano	MAECI	€ 4.000
Contributi ad enti e istituzioni locali per la realizzazione di corsi e seminari di formazione e aggiornamento per docenti di italiano	MAECI	€ 1.000
TOTALE	MAECI	€ 11.360
	MIUR	€ 40.000
	MIUR	€ 3.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 3

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 gg., forfettariamente quantificati in € 960cd. a 2 esperti costaricani (1 archivista e 1 bibliotecario) (*) (**)	MIBAC	€ 1.920
L'Italia può inviare in Costa Rica 2 esperti italiani (un bibliotecario e un archivista): 2 biglietti A/R Roma/San José per € 1.500 cd. (*)	MIBAC	€ 3.000
Contributi per la cooperazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico	MIBAC	€ 10.000
TOTALE	MIBAC	€ 11.920



	MIBAC	€ 3.000
--	--------------	----------------

(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 5

Non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale poiché la promozione delle attività delle istituzioni culturali e scientifiche resta subordinata alla sottoscrizione di accordi specifici e alla presenza di fondi disponibili.

Art. 6

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per favorire la conoscenza dei sistemi scolastici e universitari e dei rispettivi titoli di studio, l'Italia annualmente può offrire soggiorni di 8 gg. a 2 esperti costaricani forfettariamente quantificati in € 960 cd (*)(**)	MIUR	€ 1.920
L'Italia può inviare annualmente 2 esperti in Costa Rica (2 biglietti A/R Roma/San Josè x € 1.500 ciascuno) (*)	MIUR	€ 3.000
TOTALE	MIUR	€ 1.920
	MIUR	€ 3.000

(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 7

Le attività di cui all'art.7 non determinano oneri aggiuntivi in quanto trattasi di scambio di informazioni e documentazione che ordinariamente si svolgono in modalità telematica.

Art. 8

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 9 mensilità di borse di studio del valore di € 820 cd. (Borsellino mensile unitario € 820)	MAECI	€ 7.380
TOTALE	MAECI	€ 7.380

Art. 9

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione nel campo dell'editoria mediante la concessione di premi e contributi per promuovere la traduzione e la pubblicazione di libri italiani.	MAECI	€ 500
TOTALE	MAECI	€ 500

Art. 10



ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Cooperazione nel campo delle arti visive e dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema.	MAECI	€ 30.000
Cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nel settore della musica, della danza e del teatro.	MIBAC	€ 15.000
Per lo sviluppo della cooperazione nel settore artistico mediante lo scambio di esperti e artisti, si prevede di offrire a 4 rappresentanti costaricani soggiorni di 4 giorni, forfettariamente quantificati in € 480 ciascuno (*) (**)	MIBAC	€ 1.920
Si prevede l'invio a San José di 4 esperti e artisti italiani: 4 biglietti A/R Roma/San José per € 1.500 ciascuno	MIBAC	€ 6.000
Collaborazione in campo cinematografico	MIBAC	€ 10.000
TOTALE	MAECI	€ 30.000
	MIBAC	€ 26.920
	MIBAC	€ 6.000

(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 11

Gli eventuali oneri discendenti dall'incoraggiamento di ogni forma di collaborazione promossa dalle Parti contraenti nel settore della radio e della televisione, di cui al presente articolo, saranno posti a carico degli stessi enti direttamente interessati alla realizzazione di tali iniziative. Da tale previsione non derivano pertanto nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Art. 12

Le attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte relative alla Convenzione UNESCO del 1970 e le altre forme di collaborazione per la tutela del patrimonio culturale previste al presente articolo sono già svolte nell'ambito delle attività istituzionali delle competenti amministrazioni, pertanto non determinano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato (bilancio MAECI cap. 2471; bilancio MIBAC cap. 1018, 1096, 1020). Lo stesso dicasi per gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione delle disposizioni presenti nella Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali citata all'art.1, e di quelli derivanti dalle Convenzioni UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, menzionate all'art.16.

Art. 13

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Cooperazione nel settore della gioventù e dello sport	MAECI	€ 15.000
TOTALE	MAECI	€ 15.000

Art. 14

Gli auspici di collaborazione nello scambio di conoscenze ed esperienze in materia di diritti umani, libertà civili e politiche nonché pari opportunità di genere e tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche, di cui al presente articolo, non determinano nuovi oneri a carico del bilancio statale.



Art. 15

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi volti a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di comune interesse.	MAECI	€ 30.000
Progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse scientifico e tecnologico	MIUR	€ 30.000
TOTALE	MAECI	€ 30.000
	MIUR	€ 30.000

Art. 16

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per promuovere la cooperazione in campo archeologico.	MAECI	€ 10.000
TOTALE	MAECI	€ 10.000

Art. 18

Non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale poiché le attività previste dal presente articolo sono subordinate alla sottoscrizione di accordi specifici in materia di tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale.

Art. 19

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di redigere i Programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente in Italia e in Costa Rica ogni tre anni. Nell'ipotesi dell'invio in missione nel 2021 di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBAC per 4 giorni, la spesa viene così quantificata: - Viaggio (€ 1.500 x 4 biglietti A/R Roma/San Josè): € 6.000 - Pernottamento (€ 120 x 3 gg x 4 pp): € 1.440 - Vitto (€ 60 x 4 gg x 4 pp): € 960	MAECI	€ 4.200
	MIUR	€ 2.100
	MIBAC	€ 2.100

Art. 20 e 21

Dagli articoli 20 e 21 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.



Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2019	2020	dal 2021
Art. 2	€ 54.360	€ 54.360	€ 54.360
Art. 3	€ 14.920	€ 14.920	€ 14.920
Art. 6	€ 4.920	€ 4.920	€ 4.920
Art. 8	€ 7.380	€ 7.380	€ 7.380
Art. 9	€ 500	€ 500	€ 500
Art. 10	€ 62.920	€ 62.920	€ 62.920
Art. 13	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Art. 15	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Art. 16	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Art.19	/	/	€ 8.400
TOTALE	€ 230.000	€ 230.000	€ 238.400

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo è pari a 230.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 238.400 euro a decorrere dall'anno 2021.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	dal 2021
MAECI	€ 104.240	€ 104.240	€ 108.440
MIUR	€ 77.920	€ 77.920	€ 80.020
MIBAC	€ 47.840	€ 47.840	€ 49.940
TOTALI	230.000	230.000	238.400

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2000, n. 170, ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

30 APR. 2019



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo si rende necessario in virtù del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione in essere, offrendo, al contempo, dei criteri e delle linee guida per programmi e progetti comuni di collaborazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.


Dichiarazione di esclusione dall'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente l'autorizzazione alla ratifica dell' "Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 12.03.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

18 MAR. 2019

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 238.400 euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DI COSTA RICA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, qui di seguito denominati le Parti,

DESIDEROSI di promuovere e di rafforzare la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici,

RICONOSCENDO nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica uno strumento idoneo a rinsaldare e intensificare i legami di amicizia tra i due Paesi,

CONSAPEVOLI che tale cooperazione contribuirà ad una più profonda conoscenza reciproca in campo culturale, scientifico e tecnologico, a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le Parti,

HANNO convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti, nel rispetto della normativa nazionale e degli impegni internazionali esistenti, in particolare, per la parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e la promozione della propria lingua e del proprio patrimonio culturale nel territorio dell'altra Parte, sostenendosi reciprocamente nel perseguimento di tali obiettivi, su basi prioritarie e di reciprocità.

Entrambe le Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali e didattiche che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del patrimonio culturale dei due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni scolastiche, Università e altri Istituti d'Istruzione Superiore e di formazione continua, attraverso l'intensificazione delle intese interscolastiche e interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte nelle Università, negli Istituti di istruzione e di formazione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche.



ARTICOLO 3

Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale informativo, librario e periodico, di banche dati, di materiale multimediale e di esperti, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.

ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Per il miglior uso delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche investite, le Parti potranno stimolare la partecipazione di altri Paesi alla realizzazione di programmi e progetti attuati nell'ambito del presente Accordo. Allo stesso modo, e quando ciò sia possibile, le Parti favoriranno l'inserimento di progetti bilaterali in programmi bi-regionali e multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.

Laddove ritenuto opportuno, le Parti potranno propiziare, la partecipazione anche di altre istituzioni pubbliche o private, le cui attività incidano direttamente sulle aree di cooperazione, allo scopo di rafforzare i meccanismi tendenti ad una effettiva attuazione del presente Accordo e dei relativi Programmi Esecutivi.

ARTICOLO 5

Le Parti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, fatto salvo il principio della reciprocità, favoriranno le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali, università e altri istituti d'istruzione superiore attraverso accordi specifici.

ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno, altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici, universitari e di istruzione superiore, sulle metodologie didattiche e sulle loro evoluzioni per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori.



ARTICOLO 7

Entrambe le Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di formazione e di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime e sulla loro evoluzione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi e i criteri di una equa valutazione dei rispettivi certificati e titoli di studio, rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori dei propri cittadini.

Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento ed equiparazione di titoli e diplomi universitari, le Parti potranno sottoscrivere un apposito accordo in questa materia.

ARTICOLO 8

Ciascuna delle Parti farà in modo che le Università, Istituti di istruzione superiore ed altre Istituzioni umanistiche, artistiche, musicali, scientifiche e tecnologiche, offrano borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte.

ARTICOLO 9

Ciascuna delle Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni anche attraverso la concessione di sovvenzioni e premi, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica critica e narrativa dell'altra Parte.

ARTICOLO 10

Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, e applicate attraverso la promozione della creatività contemporanea per mezzo dello scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo nonché l'organizzazione congiunta di nuove attività. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali.

ARTICOLO 11

Le Parti incoraggeranno ogni collaborazione in campo radiotelevisivo, con particolare riguardo nel settore dei nuovi media.

ARTICOLO 12



Le parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.

Le parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia.

A tale scopo, le Parti promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione per la tutela del patrimonio culturale.

ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, anche mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa. Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale. Le Parti si atterranno ai principi previsti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

ARTICOLO 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Le Parti potranno altresì incoraggiare iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.

ARTICOLO 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche pubbliche e private dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare negli ambiti della tecnologia dell'informazione e della multimedialità applicata, tra le altre, all'insegnamento a distanza, dell'informatica e delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, della biomedica e telemedicina, della metallurgia, metalmeccanica e disegno industriale, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia, dei beni culturali, delle industrie creative e culturali e della geofisica per diminuzione dei rischi sismici e vulcanici.



Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Ciascuna delle due Parti potrà sottoporre alla valutazione dell'altra, in qualsiasi momento e per via diplomatica, progetti specifici di cooperazione per la loro analisi ed approvazione.

ARTICOLO 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte. Particolare attenzione sarà posta alla collaborazione tra le Parti in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni Internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

ARTICOLO 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza, la mobilità e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte, che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 18

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti.

Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.

Le due Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.



ARTICOLO 19

Le Parti istituiranno una Commissione Mista Culturale, Scientifica e Tecnologica, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere i programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato d'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 20

Ogni controversia sorta fra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazione e negoziato per via diplomatica.

ARTICOLO 21

Il presente Accordo avrà durata illimitata ed entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste per la sua entrata in vigore.

Le Parti potranno denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento, notificando la denuncia tramite via diplomatica all'altra Parte. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica all'altra Parte.

La cessazione del presente Accordo non inficerà gli eventuali programmi e progetti in esecuzione, che proseguiranno fino alla loro conclusione definitiva, salvo diverso accordo contrario tra le Parti.

Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso, tramite la via diplomatica.

Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dal primo paragrafo di questo articolo.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 27 maggio 2016 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il Sottosegretario dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo
Ilaria Borletti Buitoni



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA
Il Ministro degli Affari Esteri
Manuel A. González Sanz



1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1281
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Costa Rica cooperazione culturale, scientifica e tecnologica*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 57 \(pom.\)](#)

29 ottobre 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 57 (pom.) del 29/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019
57^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Merlo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(986) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006
(Esame e rinvio)

Il senatore **ALFIERI** (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica di due Convenzioni e di un Protocollo elaborati nell'ambito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità per uomini e donne. Si tratta, in particolare, della Convenzione n. 155 sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, risalente al giugno 1981, oltre che del relativo Protocollo del 2002, e della Convenzione n. 187, sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, del giugno 2006.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica di identico contenuto (Atto Senato n. 2072) era già stato esaminato ed approvato nell'ottobre 2017 dalla Commissione esteri del Senato, ma non poté vedere completato il suo iter di esame, in Senato e poi alla Camera dei deputati, a causa della conclusione della XVII legislatura.

L'intento sotteso ai documenti internazionali in via di ratifica è quello di contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata, sia a livello nazionale che di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. In particolare, tali norme internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza

delle questioni della sicurezza sul lavoro.

Nello specifico, la Convenzione n. 155 del 1981, composta di 30 articoli, definisce i principi di una politica nazionale incentrata sulla prevenzione e soggetta a cicli di formulazione, attuazione e revisione al fine di migliorare continuamente il sistema di salute e sicurezza sul lavoro (articoli 4-7). Il documento chiede altresì agli Stati di adottare un quadro coerente di leggi, regolamenti e prassi, anche con riferimento ai macchinari e alle attrezzature e sostanze per uso professionale e di coinvolgere le organizzazioni rappresentative nella definizione delle politiche in materia (articoli 8-15).

La Convenzione definisce, inoltre, gli obblighi delle imprese nei luoghi di lavoro con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e ai processi di lavoro ma anche alla collaborazione fra i rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro nell'ambito della sicurezza e dell'igiene (articoli 16-21).

Il Protocollo relativo alla Convenzione n. 155, risalente al 2002, composto di 12 articoli, è finalizzato a migliorare i metodi di registrazione e raccolta e di analisi statistica dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, in vista di una loro armonizzazione a livello mondiale.

La Convenzione n. 187 del 2006, composta di 14 articoli, fornisce indicazioni su come sviluppare una coerente politica nazionale in materia di prevenzione e su come avviare un circolo virtuoso di miglioramenti basato sulla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate. La Convenzione esplicita i contorni della politica nazionale (articolo 3) atta a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, prevedendo un organismo responsabile, meccanismi ispettivi e servizi di informazione e consulenza. Il testo convenzionale prevede altresì che ogni Stato membro stabilisca, mantenga e sviluppi, un proprio sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro che includa la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia, le autorità responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nonché le misure volte a promuovere, a livello di impresa la cooperazione fra le parti (articolo 4). Gli Stati hanno poi l'obbligo di elaborare, valutare e riesaminare periodicamente il Programma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro, per promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione e per contribuire alla protezione dei lavoratori (articolo 5).

Nella relazione che accompagna il disegno di legge - continua il relatore - si evidenzia come la legislazione italiana risulti essere già conforme a tutte le disposizioni contenute negli Strumenti internazionali appena descritti, non necessitando dunque di alcun adeguamento normativo interno. La ratifica, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risponde dunque unicamente all'esigenza meramente "tecnica" e formale dell'Italia di conformarsi agli obblighi derivanti dall'essere il nostro Paese parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento di ratifica non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per la esaustiva relazione ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1281) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016

(Esame e rinvio)

Il senatore [AIROLA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia ed il Costa Rica sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel maggio 2016.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi al nostro esame - l'Atto Senato n. 2813 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura

e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.

Il Costa Rica è un Paese dell'America centrale di quasi 5 milioni di abitanti, stretto tra l'Oceano Pacifico ed il Mar dei Caraibi e confinante con Nicaragua e Panama, che vanta con l'Italia crescenti rapporti sul piano economico, turistico e commerciale, nonostante la comunità di cittadini costaricani, quantificabile in quasi 500 persone, sia fra le meno numerose tra quelle residenti nel territorio italiano. L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, composto di 21 articoli, si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia ed il Costa Rica in questi settori, al fine di rinsaldare ed intensificare i legami di amicizia già esistenti e di migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali.

L'Intesa esplicita innanzitutto l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza, la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei (articoli 1-3). I successivi articoli prevedono la possibilità per le Parti di chiedere la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento dei programmi promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo (articolo 4), le attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi (articolo 5), il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazione, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari (articoli 6-7), e l'offerta di borse di studio (articolo 8).

L'Accordo impegna, inoltre, le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo (articoli 9-11), nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte (articolo 12).

Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù (articolo 13), i campi dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, e quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 14).

Di rilievo è anche l'articolo 15, relativo alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi - in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione e della multimedialità applicata, dell'informatica, della biomedica, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'energia, dei beni culturali -, che consente la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche pubbliche dei due Paesi.

Ulteriori articoli definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando la permanenza e l'uscita di persone, di materiali e di attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale (articoli 16-18).

Ad una Commissione mista, da convocarsi alternativamente nelle Capitali dei due Paesi, Roma e San José, sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato di attuazione dell'Accordo (articolo 19).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 230.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 238.000 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per la esaustiva relazione ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1377) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

(Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), in sostituzione del senatore Giacobbe, relatore, impossibilitato a prendere parte all'odierna seduta, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Repubblica dominicana, sottoscritto nel febbraio 2019. L'intesa bilaterale, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra l'Italia e la Repubblica dominicana. Il testo, in particolare, costituisce un valido strumento normativo di incentivo ai coproduttori italiani nella pianificazione di opere cinematografiche o audiovisive con produttori dominicani, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica, consentendo alle coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo medesimo di essere considerate alla stregua di opere nazionali dai rispettivi Paesi. Si ricorda peraltro che l'Italia ha aderito di recente al fondo di aiuto Iberoamericano Ibermedia, volto a sostenere lo sviluppo di progetti di coproduzione cinematografica tra i Paesi aderenti.

Attivo dal novembre 1997, il programma Ibermedia vede ad oggi la partecipazione di 19 Paesi membri, fra cui Argentina, Brasile, Cuba, Cile, Ecuador, Spagna, Messico, Portogallo, Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela, ai quali si è aggiunta proprio l'Italia.

Composto di 20 articoli e di un Allegato, l'Accordo in disamina, dopo aver offerto un quadro delle definizioni di "coproduzione" e di "coproduttore", ed aver indicato le due direzioni ministeriali chiamate a svolgere il ruolo di Autorità competenti responsabili dell'applicazione del testo bilaterale (articolo 1), stabilisce che le coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell'Accordo, siano assimilate alle opere nazionali (articolo 2), individua i benefici a cui le opere possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli (articolo 3), fissa le modalità di effettuazione delle riprese (articolo 4) e le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori (articolo 5) e considera la possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (articolo 6).

L'Accordo disciplina altresì gli aspetti relativi alla comproprietà dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 7), stabilisce facilitazioni alla circolazione del personale tecnico, creativo ed artistico e della relativa attrezzatura di produzione dell'altra Parte (articolo 8) e fissa i termini per il saldo degli apporti da parte del coproduttore minoritario (articolo 9) e per la distribuzione dei mercati e dei proventi (articolo 10).

Ulteriori articoli dell'intesa disciplinano le modalità, rispettivamente, per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove viga il contingentamento nella commercializzazione (articolo 12), per l'apposizione delle diciture di identificazione delle opere (articolo 13), per la presentazione delle stesse ai Festival internazionali (articolo 14) e per l'approvazione dei progetti di coproduzione (articolo 15). Ad una Commissione Mista viene affidato il compito di vigilare sulla regolare applicazione dell'Accordo (articolo 16).

L'Allegato al testo dell'intesa bilaterale individua, infine, le norme procedurali per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 4.890 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [PETROCELLI](#) apre la discussione generale.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) coglie l'occasione fornita dall'esame del presente disegno di legge per stigmatizzare - come, peraltro, avvenuto anche in sede di Commissione parlamentare per

l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - la condotta di alcuni imprenditori televisivi nazionali, i quali praticano la delocalizzazione, soprattutto in Paesi del Sud America, della produzione di loro opere che poi fanno figurare, immotivatamente, come realizzate in Italia.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1142) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Candura a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1143) Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Candura a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) chiede che venga ripreso l'esame dell' A.S. n. 667, di cui è primo firmatario, concernente la Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala l'11 giugno 2010.

Si tratta di un disegno di legge che intende recepire nell'ordinamento nazionale rilevanti modifiche alla fondamentale Convenzione di Roma, e che, dopo un lungo periodo di sospensione, sarebbe finalmente opportuno adottare.

Il presidente [PETROCELLI](#) assicura il collega che porterà tale sua richiesta all'attenzione del

prossimo Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1281

XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Costa Rica cooperazione culturale, scientifica e tecnologica*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 70 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

Sottocomm. pareri

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 70 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
70ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1659) *Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1281) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016*
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1377) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019*
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Parere alla 9a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che:
- sia inserita nel testo del disegno di legge una clausola di salvaguardia che preveda espressamente l'applicabilità delle norme recate dal provvedimento alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

Formula, inoltre, le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 1, occorre prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale compatibile con il termine di un anno fissato dall'articolo 5, comma 1;
- all'articolo 4, comma 1, occorre sostituire la parola «Ministero» con «Ministro» e prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 9.5 parere contrario, in quanto formulato in termini incompatibili con quanto previsto all'articolo 9, comma 1;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 7, comma 1, si indichi espressamente lo strumento normativo con il quale è adottato il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici e si preveda il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento di adozione del Piano medesimo;

- all'articolo 8, comma 1, si indichi espressamente lo strumento normativo con il quale è adottato il Piano nazionale per le sementi biologiche,
e con la seguente osservazione:

- all'articolo 16, comma 1, appare opportuno definire la composizione del Tavolo di filiera per i prodotti biologici.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 18.0.7 e 18.0.8: parere contrario, in quanto recano disposizioni di delega prive di principi e criteri direttivi;

- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

